

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
Vice Direzione Tecnica

ORDINE DI SERVIZIO N. 82

Oggetto: G 363 - Acquisizione di n. 1 imbarcazione per i rilievi idrografici, completa di apparecchiature, per nave Galatea della Marina Militare Italiana - Nomina Commissione giudicatrice.

VISTI

- Il Decreto legislativo 12 aprile 2016, n. 50
- Il Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- La delibera ANAC 25 del 15 gennaio 2020
- l'Ordine del Giorno nr. 218 in data 08.10.2021 del Direttore *pro tempore*;
- la *lex specialis* della Gara in oggetto, costituita dal Disciplinare di Gara, la cui aggiudicazione sarà effettuata in ossequio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- la richiesta del R.U.P. in data 03/11/2021;
- l'Ordine di Servizio 3 in data 03.11.2021 di nomina del Seggio di gara.

CONSIDERATO CHE

è necessario procedere alla determinazione dei punteggi tecnici ed economici secondo le modalità riportate nella *lex specialis*;

NOMINO

La sottototata commissione Giudicatrice;

Grado Qualifica	Nome	Cognome	Incarico	Reparto / Divisione
CF	Domenico	DELLA PERUTA	Presidente	I Rep. - 2^ Div.
CF	Luca	FERINO	Membro	I Rep. - 2^ Div.
F.T.	Milco	FERRARI	Membro e segretario	I Rep. - 2^ Div.

che dovrà procedere a svolgere le operazioni di gara secondo le suddette modalità.

Al termine di ogni fase dei lavori sia redatto apposito verbale da sottoporre al visto dello scrivente e da consegnare al Seggio di Gara nominato con OdS n.3 in data 03/11/2021 del Vice Direttore Amministrativo.

Prima dell'inizio lavori, i Commissari nominati comunichino, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 4,5,6 ex art. 77 Dlgs 50/16 e di incompatibilità ex art. 7 DPR 62/2013.

Il Vice Direttore Tecnico
Amm. Isp. Salvatore IMBRIANI

Art. 42 Conflitto di interesse

... OMISSIS...

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

... OMISSIS...

Art. 77 c. 4, 5, 6 Commissione Giudicatrice

4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. ((La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.))

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

D.P.R. 16/04/2013 n.62

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Per presa visione e dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al comma 4,5,6 ex art. 77 Dlgs 50/16 e di incompatibilità ex art. 7 DPR 62/2013.

Presidente _____

Membro _____

Membro e segretario _____